

***Prevenire ed educare:
il XXXVI Congresso Nazionale AIMMF***

Claudio De Angelis

1. Si è svolto a Catanzaro, nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 2017, sul tema “ *Prevenire ed educare: due orizzonti che si incontrano per una giustizia a misura di minore* “ , il XXXVI Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF), con la partecipazione di magistrati togati ed onorari, autorevoli studiosi e numerosi operatori del settore.

Il XXXVI Congresso ha inteso mettere a confronto le professionalità di giuristi ed esperti di scienze umane per offrire spunti di riflessione sulla funzione educativa a chi opera maggiormente sul versante della prevenzione e viceversa, nell’auspicio che dall’incontro tra le due professionalità possa derivare un maggior livello di tutela delle giovani generazioni e la loro crescita equilibrata, cui ci richiamano anche le Carte europee.

Il tema congressuale è stato introdotto da *Francesco Micela*, Presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo e presidente uscente dell’AIMMF, anche con riferimento alle iniziative dell’Associazione nell’ambito del dibattito sulla riforma ordinamentale della giustizia minorile (istituzione di nuove sezioni specializzate), attualmente all’esame del Parlamento; sul punto *Piergiorgio Morosini*, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha auspicato che la riforma, in ordine alla quale è in corso l’elaborazione di un documento da parte del CSM, si ispiri al modello dei tribunali per i minorenni, con l’apporto dei giudici onorari, estendendolo alla struttura unificata di un tribunale attento ai diritti della persona

Caterina Chinnici, magistrato fuori ruolo, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo e attualmente deputato europeo con varie deleghe nella materia del diritto penale

minorile e dei diritti in genere, ha riferito della sua proficua attività nell'elaborazione della normativa europea del settore.

2. Nella I Sessione , dedicata all'approfondimento delle peculiari opportunità del diritto penale minorile, oltre alla interessante ricognizione dei vari sistemi europei del penale minorile, offerta da *Michele Panzavolta*, docente di diritto e procedura penale all'Università di Lovanio, di particolare rilievo è stata la relazione di *Gherardo Colombo*, che dopo l'esperienza giudiziaria si dedica da anni alla materia dei diritti dei minori.

Gherardo Colombo ha auspicato un avvicinamento del sistema penale degli adulti a quello minorile e con esso ad una maggiore attenzione alla persona e ai diritti dell'aureo dei reati e delle vittime; ha sottolineato la necessità di modificare il sistema del diritto sostanziale, fermo al codice Rocco del 1930; ha auspicato un più rigoroso e diffuso accertamento della capacità di intendere e di volere, anche per gli adulti; ha illustrato le necessarie iniziative in materia di educazione alla legalità (che è quella che discende dalla Costituzione), anch'esse da estendere agli adulti, con la conseguente esigenza di promuovere la capacità di discernere, di decidere, di distinguere il bene dal male, in una parola la responsabilità; ha rilevato che la risposta più efficace alla trasgressione non è costituita solo dalla pena, ma dal trattamento dell'imputato e del condannato, dal suo accompagnamento alla condivisione delle regole; ha ribadito che l'educazione deve essere coerente rispetto ai principi inviolabili della Costituzione.

Gemma Tuccillo, magistrata, attuale Capo Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, ha ricordato che il Dipartimento da lei diretto ha recentemente acquisito, in aggiunta alla tradizionale competenza per tutta la materia minorile, quella su tutta l'area penale esterna delle misure alternative, anche per gli adulti ed ha illustrato i vari progetti avviati dal suo ufficio, a partire dalle numerose iniziative sul bullismo e il cyberbullismo, fra le quali una che coinvolge anche il MIUR per l'orientamento alle scuole, previsto dalla recente legge 29 maggio 2017 n. 71, il progetto dei genitori digitali, un network per il monitoraggio della " vita virtuale " dei figli e il progetto CRAC, per il contrasto del bullismo negli istituti penitenziari, che coinvolge detenuti e operatori delle strutture; è pronto il piano nazionale per la prevenzione

delle condotte suicidarie negli istituti minorili ed è stato avviato l'osservatorio nazionale sulla recidiva, che costituisce una assoluta novità.

Joseph Moyerso, Presidente della Sezione europea dell'AIMMF e già giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano, ha illustrato le nuove linee guida dell'Associazione Internazionale (IAYFJM) per i minorenni a contatto con il sistema giustizia.

3. Nella II Sessione , dedicata al tema della giustizia a misura di minore tra diritti e responsabilità educative, densa di autorevoli contributi di cattedratici ed operatori, sono stati approfonditi i nuovi aspetti della relazione giustizia- minore, primo fra tutti quello della c.d. giustizia riparativa, che si caratterizza per una maggiore attenzione, soprattutto mediante la mediazione penale, alle vittime delle condotte criminose poste in essere dai minori e al recupero degli stessi, così maggiormente responsabilizzati.

Nella tavola rotonda sui diritti e le responsabilità delle generazioni in crescita, *il prof. Luciano Eusebi*, ordinario di diritto penale all'Università Cattolica di Milano, ha illustrato le prospettive di riforma del diritto penale, peraltro già da tempo avviate con l'introduzione del DPR 22 settembre 1988 n. 448 sul nuovo processo penale minorile.

Il prof. Eusebi parte dalla constatazione che, anche dal punto di vista pratico, occorre rivisitare la tradizionale idea della giustizia, raffigurata dalla bilancia: nel nostro ordinamento la risposta al reato è solo un corrispettivo e ciò può inficiare tutta l'attività che viene dopo , necessaria per la rieducazione del condannato.

Secondo il nuovo modello della giustizia riparativa, alla realtà negativa del reato occorre rispondere non con un' altra condotta negativa, con una ritorsione, ma con una condotta positiva, in modo progettuale, sollecitando l'impegno del reo; quest'ultimo va indirizzato, a fini di prevenzione, verso un consapevole consenso alle norme, che può essere raggiunto liberamente attraverso una personale rielaborazione del percorso di vita, che non può avvenire se ci si limita alla mera intimidazione della pena: lavorare per il recupero è anche opera di prevenzione generale

Significativo è l'esempio di alcune vicende processuali che interessano minori legati alla criminalità organizzata: è avvenuto in concreto che i minori siano stati indotti, quali gregari , apprendisti del grande crimine, a rifiutare benefici quali la messa alla prova e ad

accettare le condanne : queste ultime costituiscono infatti un vanto per il ragazzo che intende essere accolto a pieno titolo nelle organizzazioni criminali, un vero e proprio battesimo del fuoco, mentre la messa alla prova può portare ad un recupero del minore e quindi alla perdita di una pedina nell'organigramma delinquenziale.

La reintegrazione, contrapposta all'espulsione sociale del reo, è del resto imposta dal fondamentale precetto contenuto nell'art. 27, comma terzo della Costituzione, secondo il quale, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato : pertanto la pena, che l'Eusebi ha definito pena prescrittiva, non deve essere subita , ma agita, in un continuo dialogo che ha luogo nel percorso sanzionatorio.

Sulla stessa linea il *prof. Adolfo Ceretti*, ordinario di criminologia all'Università Milano Bicocca e mediatore in Milano, che ha illustrato i presupposti teorici e la dinamica della mediazione e della giustizia riparativa, anche nella sua qualità di componente della Commissione per il nuovo ordinamento penitenziario minorile, la giustizia riparativa e le misure penali di comunità, istituita recentemente presso il Ministero della giustizia per la predisposizione di uno degli schemi di decreto legislativo previsti dalla legge di riforma dell'ordinamento penitenziario 23 giugno 2017, n. 203.

Francesco Cascini, magistrato, già capo Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, ha riferito della sua precedente esperienza e della sua attuale attività quale Presidente della Commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento penitenziario minorile : punto saliente del suo contributo è stata l' affermazione che la giustizia penale deve essere in contatto con un profilo di umanità, prospettiva propria del penale minorile, modello da esportare nel sistema ordinario (in tal senso è significativa l'attribuzione al Dipartimento anche della competenza in ordine all'esecuzione penale esterna relativa agli adulti). In Italia i detenuti ristretti nelle strutture minorili sono poco meno di cinquecento, numero chiaramente sproporzionato rispetto alla totalità della popolazione carceraria (56.766 unità al 31 luglio 2017): le norme di favore riguardano pertanto pochi soggetti minori e i modelli ordinari, completamente diversi , sono spesso inefficaci, specialmente per i giovani adulti, particolarmente vulnerabili, mentre la stessa mediazione penale riguarda pochissimi

soggetti. Occorre pervenire ad una visione condivisa di maggiore respiro, per la quale sta lavorando la Commissione.

Sulle relazioni educative e sulle costruzioni di identità è intervenuto *Alberto Pellai*, medico, psicoterapeuta e ricercatore presso il Dipartimento di scienze biomediche dell'Università statale di Milano, sottolineando le carenze di progetti educativi dei genitori, sempre più disposti ad assecondare le pulsioni immediate dei loro figli, nell'alveo dell'imperante consumismo. I problemi, una volta propri dell'età adolescenziale, sorgono spesso nella preadolescenza, per cui è preconizzata la richiesta di aiuto agli specialisti da parte dei genitori.

La maturazione, la ricerca del modello adulto, cui deve contribuire l'educazione, si può riassumere nel delicato passaggio, per il bambino e per il ragazzo, "da pensiero pensato a pensiero pensante", in un percorso di elaborazione personale che porta al raggiungimento dell'identità; fino a qualche anno fa si riteneva peraltro che la maturità si raggiungesse intorno ai tredici anni, mentre i più recenti approfondimenti delle neuroscienze inducono a ritenere che il processo è molto più lungo e si completa, dopo lo sviluppo del sistema emotivo, solo intorno ai venti anni, età in cui si può considerare raggiunto pienamente il pensiero cognitivo. Quest'ultimo è evidentemente essenziale rispetto alle valutazioni in materia di imputabilità e in genere nel processo penale, dal momento che appartengono al sistema cognitivo la capacità di valutare il rischio dei propri comportamenti, di prevedere le possibili conseguenze negative per l'altro, di resistere alle sollecitazioni che provengono dal gruppo dei pari.

Resta la figura di un adulto spesso "spaventato e quindi spaventante", che riesce solo a fatica a dare ai figli limiti e confini, con il conseguente e deresponsabilizzante ricorso dei minori alla via d'uscita del *web*.

Stefano Laffi, sociologo, esperto in culture giovanili e ricercatore presso l'Agenzia di ricerca sociale Codici di Milano, ha approfondito il tema della diversità degli adolescenti di oggi e della diversità delle occasioni esistenziali: dalla sua lunga esperienza emerge che oggi per i giovani la parola futuro è associata alla paura, e per tale motivo i giovani (spesso figli unici) finiscono per farsi e fare del male. I bambini vanno curati e osservati fin da piccoli, senza limitarsi agli adempimenti di *routine* imposti dalle regole sanitarie o dagli stereotipi del tempo libero (es. palestra, danza): deve esserci un profondo e sentito invito alla vita, che

liberi i figli dal mercato che prescrive i desideri e dai troppi divieti formali. Fondamentale è poi l'educazione alla legalità, secondo le linee da trasfondere in un prossimo documento del MIUR: fra di esse la necessità che gli adulti siano coerenti nelle loro azioni rispetto a quello che prescrivono, la cura degli ambienti in cui i minori vivono, a partire dalle scuole, la legalità vissuta come normalità quotidiana e non come isolato atto di eroismo.

4. Nella III Sessione sono stati esaminati i rapporti dell'educazione e della prevenzione con la giustizia minorile: gli approfondimenti, articolati in gruppi di lavoro cui hanno partecipato magistrati, studiosi e operatori, hanno toccato quattro argomenti fondamentali e di estrema attualità, analizzati sia sotto il profilo teorico che dal punto di vista delle esperienze concrete.

Nel primo è stata esaminata la tematica delle modalità dell'ascolto (prescritto dalle Carte europee per tutti i minori) e dell'assistenza legale dei minori stranieri non accompagnati, anche alla luce delle nuove disposizioni legislative (d. lgs. 18 agosto 2015 n.142 e legge 7 aprile 2017 n.47). Il secondo ha affrontato il fondamentale tema dei rapporti tra il disagio educativo e familiare e la devianza, lo stretto collegamento tra i due fenomeni e la conseguente necessità di apprestare gli interventi educativi, assistenziali e, in ultima analisi, giudiziari (procedimenti civili di decadenza o limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale) volti ad impedire i comportamenti antisociali e con essi l'apertura di procedimenti penali a carico dei ragazzi. Il terzo ha messo a confronto le varie ipotesi di progettualità nella messa alla prova, il più importante istituto del diritto penale minorile (recentemente parzialmente adottato anche per gli adulti), che consente di rispondere al reato, in luogo della pena, con una presa in carico del minore, mediante la sospensione del processo disposta dal giudice e l'affidamento dell'imputato ai servizi minorili, per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno: con il medesimo provvedimento il giudice può impartire al minore prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la sua conciliazione con la persona offesa, nell'ambito del nuovo paradigma della mediazione penale minorile; i progetti di messa alla prova, modellati sul singolo ragazzo e sulle singole situazioni, consistono in obblighi di fare, che responsabilizzano il minore e

consentono, in caso di esito positivo della prova, l'uscita dal circuito penale, con la dichiarazione di estinzione del reato. Il quarto gruppo di studio ha esaminato la diversità dei tempi e dei linguaggi dei tre principali attori del processo minorile, civile e penale, la magistratura, l'avvocatura e i servizi: tutti con ruoli diversi, ma necessariamente convergenti verso l'obiettivo comune della tutela del minore e della sua crescita equilibrata.

5. Nell'ambito della IV Sessione, dedicata ai rapporti tra i minori e la criminalità organizzata, *Roberto Di Bella*, Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, ha esaminato la delicata ed attualissima questione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di fronte alle nuove insidie della violenza e dell'illegalità, sotto le forme dell'educazione alla mafia, anche ad opera della figura materna. Avviando un nuovo indirizzo giurisprudenziale, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha pronunciato negli ultimi anni in sede civile importanti provvedimenti di decadenza o di limitazione della responsabilità genitoriale (artt. 330, 333 e 336 cod. civ) di padri e madri appartenenti ad organizzazioni di stampo mafioso, con conseguente allontanamento dei figli minori dalla residenza familiare: lo stesso diritto alla preservazione delle relazioni familiari va infatti temperato con il diritto del minore ad essere educato nel rispetto dei principi costituzionali e dei valori fondamentali della civile convivenza, cui si oppongono la cultura mafiosa ed altre ideologie violente; se è vero che l'appartenenza del genitore ad una organizzazione criminale non si traduce automaticamente in un pregiudizio per il minore, l'indottrinamento e l'indirizzo verso valori e schemi comportamentali deteriori e antisociali, basati sulla violenza e sulla sopraffazione, costituiscono una sistematica educazione alla illegalità, che rompe il rapporto funzionale che lega il dovere-diritto di educare alla realizzazione dell'interesse superiore del minore.

Di qui l'esame e l'approfondimento dei temi essenziali del rapporto tra l'autonomia della famiglia e l'intervento pubblico, della natura e dei limiti della funzione educativa, dei rimedi giurisdizionali, peraltro residuali rispetto al tema generale dell'educazione alla legalità: e, inoltre, la sottolineatura della prospettiva preventiva civilistica rispetto alla sanzione penale e la focalizzazione dei doveri dei genitori, ora prevalenti rispetto ai diritti, alla luce della nuova normativa sulla

filiazione, in linea con i principi costituzionali (art.30 Cost., che delinea i diritti dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio, e stabilisce che “ nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “) ed internazionali (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991 n.176).

6. Nella V ed ultima sessione sono state analizzate le esperienze locali della Calabria in materia di prevenzione, educazione e mediazione penale.